

Pubblicato il 25/09/2020

N. 00473/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00845/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 845 del 2020, proposto da

Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Odv,
Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong,,
Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lav Lega
Antivivisezione Onlus Ente Morale, Lega per l'Abolizione della Caccia
Lac, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e
difeso dagli avvocati Franco Botteon e Bianca Peagno, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in
Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23 Venezia;

nei confronti

E.P.S. Ente Produttori Selvaggina, rappresentato e difeso dagli avvocati
Carlo Fratta Pasini, Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Verona, P.Tta Chiavica n. 2;

Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituitasi in giudizio;

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Arcicaccia Caccia Comitato Regionale del Veneto, Associazione Cacciatori Veneti, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro del Veneto, Associazione Nazionale Libera Caccia - Sede Regionale del Veneto, Associazione Italiana dei Migratoristi - Delegazione Regionale del Veneto, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Fratta Pasini e Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Verona, P.Tta Chiavica n. 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della DGR n. 764 del 16 giugno 2020, recante “Stagione venatoria 2020/2021. Approvazione **calendario venatorio** regionale (art.16 L.R. n. 50/93)”, comprensiva di n. 2 Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- del parere ISPRA espresso ai sensi dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e di E.P.S.

Ente Produttori Selvaggina e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che le censure proposte con il primo motivo di ricorso non appaiono sorrette da sufficienti elementi di fondatezza;

- che infatti l'art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non pone un obbligo di revisione temporalmente definito del piano faunistico **venatorio**, e i ricorrenti non hanno dimostrato in modo circostanziato elementi che ne attestino l'inattualità (sul punto cfr. la sentenza Tar Marche, 31 luglio 2020, n. 494);

- che nella Regione Veneto il piano faunistico **venatorio**, tutt'ora efficace perché prorogato, è stato sottoposto nella sua interezza alla valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357;

- che pertanto appare corretto ritenere che, come indicato nella nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 13415 del 25 febbraio 2020, il **calendario venatorio** attuativo del piano faunistico **venatorio**, non debba a sua volta essere sottoposto ad una valutazione di incidenza;

- che le esigenze cautelari relative alla sola preapertura il cui periodo è già decorso devono ritenersi venute meno per effetto del decreto monocratico n. 379 del 28 agosto 2020, con riguardo alla salvaguardia

- delle specie della gazza, della ghiandaia, della cornacchia grigia e nera;
- che parimenti non appaiono attuali le esigenze cautelari di salvaguardia della tortora selvatica in quanto, come dedotto dalla Regione, tale specie ha ormai lasciato le nostre latitudini per svernare in altri Paesi;
 - che il ricorso non appare sfornito da elementi di fondatezza e deve in ogni caso essere oggetto di un maggior approfondimento nella fase di merito con riguardo alle censure proposte con il secondo motivo;
 - che infatti come indicato dalla nota del Ministro dell'Ambiente n. 16169 del 9 luglio 2019 e dalla nota della Commissione Europea ARES(2019)3896523 del 19 giugno 2019 (cfr. docc. 7 e 5 allegati al ricorso), in assenza di specifici piani di azione, ai sensi dell'art. 7 della direttiva Uccelli, deve ritenersi temporaneamente sospeso il prelievo del moriglione e della pavoncella (sul punto cfr. Tar Toscana, Sez. I, 30 giugno 2020 n. 848; Tar Liguria, Sez. I, 17 ottobre 2019, n. 780);
 - che sul punto va osservato che la materia della gestione e della tutela faunistica, pur attribuita dall'art. 1 comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle Regioni, appare dover recedere ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, rispetto alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che viene in rilievo qualora emerga un pericolo per la conservazione di alcune specie;
 - che peraltro, come precisato dall'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente, la Commissione Europea ha chiarito che la caccia per "specie in cattivo stato di conservazione" va sospesa quale che sia la ragione di tale cattivo stato, quindi anche se non dipendente dalla caccia in sé;
 - che, alla luce dei chiarimenti della Regione circa le effettive modalità operative dell'immissione di soggetti di pernice rossa all'interno delle Aziende faunistico venatorie, tali da scongiurare in concreto il rischio di

inquinamento genetico (le aziende sono localizzate quasi esclusivamente in pianura, e l'abbattimento avviene nell'imminenza della liberazione), il quinto motivo di ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;

- che in definitiva la domanda cautelare può essere accolta solo limitatamente alla parte in cui il provvedimento impugnato consente la caccia al moriglione e alla pavoncella;

-che le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia della deliberazione impugnata nella parte in cui consente la caccia al moriglione e alla pavoncella e fissa, per l'esame del merito del ricorso, la pubblica udienza del 18 novembre 2020.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Filippo Dallari, Referendario

L'ESTENSORE
Stefano Mielli

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO